



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02451 DEL DEP. ENRICO COSTA (res. n. 256 del 5 marzo 2024)

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato l'interrogante, ricostruita brevemente la vicenda giudiziaria che ha visto come protagonista un imprenditore arrestato nel 2015 con l'accusa di aver partecipato ad un sodalizio criminale dedito al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e condannato in primo grado alla pena di 7 anni di reclusione, indi assolto in appello e dunque indennizzato dal Dicastero per ingiusta detenzione, formula quesiti in merito al fatto che costui, nonostante l'assoluzione, si sia visto recapitare due cartelle esattoriali per il pagamento delle spese processuali relative a due incidenti cautelari connessi al procedimento penale principale.

Tanto premesso, sulla spiacevole vicenda che ha visto coinvolto il sig. Mario Tirozzi è stata acquisita, per il tramite delle articolazioni ministeriali, una dettagliata relazione del Presidente della Corte di appello di Roma.

Dalla relazione è emerso che le due cartelle esattoriali cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo sono state emesse per il recupero della sanzione processuale irrogata in seguito al vaglio di inammissibilità dei ricorsi per cassazione

proposti dal sig. Tirozzi avverso due diverse ordinanze cautelari, una delle quali connessa alla vicenda giudiziaria predetta.

Nel merito, ferma la vicinanza che è doveroso esprimere nei confronti di chi, come il sig. Tirozzi, è risultato vittima di ingiusta detenzione, va evidenziato che, al netto della condivisibilità o meno della decisione della Corte di Appello di Roma di rigettare i ricorsi con cui il sig. Tirozzi ha impugnato le cartelle esattoriali, non sembrano ravvisarsi margini per iniziative e/o censure di carattere disciplinare a carico dei magistrati occupatisi della vicenda oggetto dell'interrogazione, atteso il noto limite dell'insindacabilità disciplinare sull'attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove, sancita dalla clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, co. 2, del D. Lgs. n. 109/2006.

Nondimeno, la vicenda giudiziaria richiamata dall'interrogante ci racconta dell'ennesimo caso in cui il giudizio cautelare ha trovato smentita in sede processuale, dopo che nelle more del giudizio la vita familiare e professionale della persona coinvolta è stata irrimediabilmente pregiudicata.

Una situazione obiettivamente intollerabile, che dovrebbe vedere impegnate tutte le forze parlamentari nella ricerca di soluzioni improntate ad un maggior garantismo.

È per questo che il Governo, particolarmente sensibile alla questione, sin dal primo momento della illustrazione del piano per la riforma della giustizia ha posto in rilievo la necessità di interventi normativi di stampo garantista, finalizzati a rendere effettivo il principio della presunzione di non colpevolezza.

Proprio in tale direzione si muove, del resto, il cd. Ddl Nordio, con l'introduzione del principio del contraddittorio preventivo, così intendendo tutelare maggiormente l'indagato e scongiurando il rischio che la decisione di sottoporlo ad una misura cautelare sia oggetto di ripensamento per effetto degli elementi forniti dalla difesa una volta instaurato il contraddittorio.

Di analogo segno è, ancora, la modifica relativa all'inserimento della collegialità dell'organo giudicante per il caso di applicazione della custodia cautelare in carcere nel corso delle indagini preliminari.

In conclusione, pur non ravvisandosi nel caso specifico margini per iniziative disciplinari, l'interrogazione offre l'occasione per ribadire che per questo Governo l'effettività della garanzia della presunzione di non colpevolezza rappresenta una battaglia di civiltà giuridica, dalla quale non vogliamo e non possiamo recedere.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)